



Permesso generale d'importazione (PGI) per prodotti fitosanitari

Dati del richiedente:

Spazio riservato all'UFAG:

N. IDE

<https://www.uid.admin.ch>

PGI n.

Contrassegnare la casella corrispondente: Importazione

per uso privato

per fini commerciali

Cognome e nome / ditta:

Via:

NPA, luogo:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Domanda di rilascio di un PGI per prodotti fitosanitari

La persona / ditta summenzionata chiede il rilascio di un PGI per l'importazione di prodotti fitosanitari giusta l'articolo 77 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Si prega di leggere attentamente le informazioni aggiuntive sulla pagina successiva.

Firma (si accetta la firma digitale)

Inviare l'e-mail:

Rilascio del PGI

L'Ufficio federale dell'agricoltura **decide**:

1. Alla persona / ditta summenzionata viene rilasciato un PGI (n. in alto a destra), valido dalla data della notifica della presente decisione, per l'importazione di prodotti fitosanitari.
2. I titolare del PGI è tenuto a notificare senza indugio e spontaneamente al Settore Protezione sostenibile dei vegetali e varietà dell'Ufficio federale dell'agricoltura qualsiasi mutazione (cambiamento d'indirizzo, modifica dell'iscrizione nel Registro di commercio, ecc.).

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Indicazioni relative al permesso generale d'importazione (PGI)

1 Base legale

Per l'importazione di prodotti fitosanitari occorre un permesso generale d'importazione conformemente all'[articolo 77](#) dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). I prodotti fitosanitari che possono essere importati secondo l'[articolo 36](#) OPF sono iscritti nell'[elenco online dei prodotti fitosanitari](#) con il corrispondente codice paese. Si consiglia di consultare questo elenco prima di procedere all'importazione.

2 Presentazione della domanda

La domanda per il rilascio di un PGI per l'importazione di prodotti fitosanitari va presentata al Settore Protezione sostenibile dei vegetali e varietà dell'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna. La domanda può anche essere inviata elettronicamente con una firma digitale.

3 Rilascio del PGI

Il PGI viene rilasciato, su domanda scritta, a persone che hanno domicilio, sede legale o una succursale in Svizzera o che sono cittadini di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo che stabilisce la rinuncia a questo requisito.

4 Validità, revoca e intrasferibilità del PGI

Il PGI ha validità illimitata. In casi gravi il PGI può essere revocato, segnatamente in caso di abusi. Il PGI è personale e non è trasferibile.

5 Dichiarazione doganale mediante il numero di PGI

La persona soggetto all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell'importatore. In ogni dichiarazione doganale deve inoltre essere riportato il nome commerciale di tutti i prodotti importati.

6 Trasmissione delle informazioni

Il Servizio di omologazione informa le autorità cantonali in merito ai titolari di PGI residenti sul loro territorio.

7 Obbligo di dichiarazione per scopi commerciali

Conformemente all'[articolo 62](#) capoverso 2 OPF, i titolari di autorizzazioni e gli importatori di prodotti fitosanitari che figurano nell'elenco di cui all'[articolo 36](#) OPF e che sono destinati a essere rivenduti comunicano annualmente all'Ufficio federale dell'agricoltura tutti i dati necessari concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari. Fanno eccezione i prodotti fitosanitari importati per uso privato.